



COMUNE DI COLOGNE

PROVINCIA DI BRESCIA

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

N. 42 del 28/12/2024

OGGETTO:
CONFERMA ALIQUOTE IMU - ANNO 2025.

L'anno **2024**, il giorno **ventotto** del mese di **dicembre**, alle ore **09:30**, nella Casa Comunale, il Consiglio Comunale, legalmente convocato con appositi inviti, si è riunito in **sessione ordinaria** seduta di **Prima convocazione**.

La seduta è pubblica.

Presiede **Francesca Boglioni**, nella sua qualità di il Presidente del Consiglio/Sindaco eletto.

Partecipa ed assiste Il Segretario Comunale, **Concilio Dott.ssa Leonilde**, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Risultano presenti i componenti del Consiglio contraddistinti nel seguente prospetto con i numeri progressivi ed assenti i consiglieri non contrassegnati.

N.	Nome	Presenza
1	BOGLIONI FRANCESCA	P
2	BONARDI GIUSEPPE	P
3	GOFFI MICHELA	P
4	AMBROSINI VALENTINA	P
5	LANCINI AIGUOBASIMWIN CHRISTIAN	P
6	COLOMBI ELEONORA	P
7	BLANDINO GIOVANNI	P
8	VAVASSORI MARCO	P
9	UBERTI MAURIZIO	P
10	VEZZOLI GIUSEPPE	P
11	BENEDETTI NICOLETTA	
12	MARELLA ROBERTO FRANCESCO	P
13	SALA ALESSANDRO	P

TOTALE PRESENTI: 12 TOTALE ASSENTI: 1

Il Presidente, constatato che il numero dei presenti è legale per la validità dell'adunanza di prima convocazione; constatato che l'avviso di convocazione è stato notificato nei modi e nei termini di legge a tutti i Consiglieri, giuste ricevute di Posta Elettronica Certificata, che si allegano agli atti della seduta; invita il Consiglio Comunale a passare all'esame del presente argomento.

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.

documento firmato digitalmente da Leonilde Concilio, FRANCESCA BOGLIONI e stampato il giorno 17/01/2025 da Tonelli Chiara.
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.

OGGETTO: CONFERMA ALIQUOTE IMU - ANNO 2025.

Alle ore 9.39 il Sindaco-Presidente Francesca Boglioni dà lettura dell'oggetto posto al n. 4 dell'ordine del giorno: *Conferma aliquote IMU - anno 2025*. Comunica che si dà l'avvio alle deliberazioni del Consiglio propedeutiche all'approvazione del bilancio di previsione per il triennio 2025-26-27. Ringrazio il nostro Responsabile dell'Area Finanziaria, dottoressa Chiara Tonelli, per essere presente qui oggi, visto che gli argomenti sono abbastanza complicati, quindi non di facile lettura, è qui a supporto dell'amministrazione se nel caso ci fossero delle domande molto specifiche. Quindi anche per l'anno 2025 si confermano le aliquote IMU previste per l'anno precedente, c'è una tabella dove vengono riportati i dati. Le aliquote sono confermate uguali all'anno passato. Quindi lo 0,60 per l'abitazione principale unitamente alle rispettive pertinenze, logicamente con l'esenzione per la prima casa, gli immobili classificati nel gruppo D1, i fabbricati rurali, lo 0,10, fabbricati e costruiti destinati all'impresa costruttrice alla vendita allo 0%, terreni 0,93%, immobili classificati nel gruppo catastale D diversi dalla D10 0,98 e la l'aliquota ordinaria delle aree edificabili e altri immobili 0,98.

Dopodiché, non essendoci osservazioni,

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE:

- ad opera dell'art. 1, commi da 739 a 783, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di Bilancio 2020) è stata istituita la "nuova" IMU a decorrere dal 1° gennaio 2020;
- il citato articolo 1, al comma 738, provvede ad abrogare la TASI, le cui disposizioni sono assorbite da quelle introdotte per la disciplina della "nuova" IMU;
- i presupposti della "nuova" IMU sono analoghi a quelli della precedente imposta, come indicato dal comma 740, che conferma il presupposto oggettivo nel possesso di immobili;

VERIFICATO CHE:

- la norma richiamata ha assoggettato all'IMU tutti gli immobili situati nel territorio comunale, ad esclusione di quelli espressamente esentati dalla normativa di riferimento;
- ai sensi della sopraddetta norma, l'imposta si applica sugli immobili presenti sul territorio comunale, così come definiti dalle disposizioni di cui sopra, pur non costituendo presupposto le unità immobiliari adibite ad abitazione principale, ad eccezione di quelle incluse nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e le loro pertinenze;
- ai sensi del comma 741 del D. Lgs. 160/2019, sono definiti gli oggetti imponibili, ossia i fabbricati, le abitazioni principali, le aree edificabili ed i terreni agricoli;

RILEVATO, nel dettaglio, che sono assimilate alle abitazioni principali:

1. le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
2. le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in assenza di residenza anagrafica;
3. i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008, adibiti ad abitazione principale;
4. la casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli, a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì, ai soli fini dell'applicazione dell'imposta, il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario stesso;
5. un solo immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto e non concesso in locazione dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.

documento firmato digitalmente da Leonilde Concilio, FRANCESCA BOGLIONI e stampato il giorno 17/01/2025 da Tonelli Chiara. Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.

ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;

PRESO ATTO CHE, ai sensi dell'art. 1, comma 742 del D. Lgs. 160/2019, il Comune è soggetto attivo dell'imposta introdotta e, dunque, ente impositore in relazione alla nuova IMU;

RILEVATO CHE il comma 744 conferma la riserva allo Stato della quota IMU fino alla misura del 7,6 per mille, con riferimento ai fabbricati accatastati nel gruppo "D", ad eccezione dei "D/10", riconoscendo ai Comuni le somme derivanti da attività di accertamento, in replica a quanto applicato con la vecchia IMU;

PRESO ATTO CHE l'aliquota base è stabilita nella misura dello 0,86%, ad eccezione di quella relativa agli immobili accatastati nel gruppo "D", che resta pari allo 0,76%;

CONSIDERATO CHE il Comune può modulare le aliquote aumentandole fino all'1,06%, che può raggiungere il valore dell'1,14% per i Comuni che avevano applicato la maggiorazione TASI, con possibilità di ridurle fino all'azzeramento;

VISTI:

1. il comma 748, che fissa l'aliquota di base per l'abitazione principale, inclusa nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze nella misura dello 0,5 per cento, con possibilità per il Comune di aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento, mediante apposita deliberazione del consiglio comunale;
2. il comma 750, che stabilisce l'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, nella misura dello 0,1 per cento, con facoltà per i Comuni di ridurla fino all'azzeramento;
3. il comma 751, che esonera dall'IMU i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, così qualificati e fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, a decorrere dall'anno d'imposta 2022, in presenza delle condizioni suddette;
4. il comma 752, che consente ai Comuni di modificare l'aliquota di base per i terreni agricoli, fissata nella misura dello 0,76 per cento, con aumento fino all'1,06 per cento o diminuzione fino all'azzeramento;
5. il comma 753, che indica l'aliquota per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, nella misura di base dello 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, prevedendo la facoltà per i Comuni, mediante deliberazione del consiglio comunale, di aumentarla fino all'1,06 per cento o diminuirla fino al limite dello 0,76 per cento;
6. il comma 754, che stabilisce l'aliquota base per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli indicati nei precedenti punti, è pari allo 0,86 per cento, fornendo ai Comuni la possibilità, con deliberazione del Consiglio Comunale, di aumentarla fino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;
7. il comma 755, che disciplina l'aliquota degli immobili non esentati, ai sensi dei commi da 10 a 26 dell'art. 1, della Legge n. 208/2015, per i quali i Comuni, con espressa deliberazione del consiglio comunale, possono aumentare ulteriormente l'aliquota massima dell'1,06 per cento di cui al comma 754, fino all'1,14 per cento, in sostituzione della maggiorazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI), di cui al comma 677, dell'art. 1, della Legge n. 147/2013, nella stessa misura già applicata per l'anno 2015 e successivamente confermata;
8. per le fattispecie di cui al precedente capoverso, il Comune negli anni successivi può solo ridurre la maggiorazione, restando esclusa ogni possibilità di variazione in aumento;
9. il comma 756, che dispone, a decorrere dall'anno 2021, che i Comuni, in deroga all'articolo 52 del D.lgs. n. 446/1997, hanno la possibilità di diversificare le aliquote di cui ai precedenti punti, esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate da apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze;

PRESO ATTO CHE la Risoluzione n. 1/DF del MEF del 18 febbraio 2020 ha chiarito che l’obbligo di compilazione del predetto prospetto delle aliquote della nuova IMU, è iniziato a decorrere per l’anno d’imposta 2021;

VERIFICATO che con comunicato del Dipartimento delle Finanze del 30/11/2023 l’obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote dell’IMU tramite l’elaborazione del Prospetto di cui all’articolo 1, commi 756 e 757, della legge n. 160 del 2019, accedendo all’applicazione informatica disponibile nel Portale del federalismo fiscale, decorre dall’anno di imposta 2025, ai sensi di quanto previsto dall’art. 6-ter del D.L. n. 132 del 2023 (Decreto Milleproroghe), convertito, con modificazioni, dalla legge n. 170 del 2023;

VISTO il decreto interministeriale 20 luglio 2021 che ha stabilito le regole per l’approvazione delle specifiche tecniche del formato elettronico utile per l’invio telematico delle delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate degli enti locali;

RILEVATO CHE detto decreto ha specificato le caratteristiche che devono possedere gli atti da inserire sul Portale del Federalismo Fiscale e le procedure per la trasmissione telematica delle delibere comunali;

VISTO:

- il decreto del Vice Ministro dell’Economia e delle Finanze del 7 luglio 2023 (di seguito «*decreto*») che individua le fattispecie in base alle quali i Comuni possono diversificare le aliquote dell’imposta municipale propria (IMU) di cui all’articolo 1, commi da 748 a 755, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 e stabilisce le modalità di elaborazione e di successiva trasmissione al Dipartimento delle finanze del Ministero dell’economia e delle finanze del relativo prospetto di cui all’articolo 1, comma 757, della legge n. 160 del 2019 (di seguito “Prospetto”);
- l’allegato A al *decreto* che declina le condizioni in base alle quali i Comuni possono introdurre ulteriori differenziazioni all’interno di dette fattispecie;
- il decreto del Vice Ministro dell’Economia e delle Finanze del 6 settembre 2024, con il quale è stato riapprovato l’allegato A al *decreto*, che sostituisce il precedente di cui al citato *decreto*;

CONSIDERATO CHE:

- ai sensi dell’art. 1, comma 757, della Legge n. 160 del 2019, i Comuni devono redigere la delibera di approvazione delle aliquote accedendo all’applicazione informatica disponibile nell’apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale che consente di elaborare il Prospetto, che forma parte integrante della delibera stessa;
- ai sensi del comma 767, le aliquote e i regolamenti hanno efficacia per l’anno di riferimento purché siano pubblicate sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell’economia e delle finanze, sempre che la delibera sia inserita nel Portale del MEF entro il 14 ottobre;
- in caso di discordanza tra il Prospetto e le disposizioni contenute nel regolamento di disciplina dell’IMU, ai sensi dell’art. 1, comma 764, della Legge n. 160 del 2019, prevale quanto stabilito nel Prospetto;
- in caso di mancata pubblicazione si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell’anno precedente, ai sensi dell’art. 1, comma 169. della Legge n. 296/2006;

VERIFICATO CHE, stante la possibilità di ridurre le aliquote fino all’azzeramento, il Comune può approvare aliquote pari a zero o a misure alquanto contenute, per le fattispecie di cui al comma 777;

CONSIDERATO CHE, in adozione alle previsioni normative illustrate, le aliquote applicabili sono le seguenti:

tipologia immobili	aliquota			note
	base	massima	minima	
abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9	0,50%	0,60%	0,00%	con detrazione di 200,00 euro

fabbricati rurali ad uso strumentale	0,10%	0,10%	0,00%	
fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita	0,10%	0,25%	0,00%	esenti dal 2022
terreni agricoli	0,76%	1,06%	0,00%	
immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D	0,86%	1,06%	0,76%	la quota fissa dello 0,76% è riservata allo Stato
altri immobili	0,86%	1,06%	0,00%	

ATTESO CHE l'articolazione delle aliquote per l'anno 2025 sarà la seguente:

IMU	
TIPOLOGIA DI IMMOBILE	ALIQUOTA
Abitazione principale appartenente alle categorie catastali A1, A8 e A9, unitamente alle relative pertinenze	0,60%
Immobili classificati nel gruppo catastale D10 e altri fabbricati rurali	0,10%
Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita	0,00%
Terreni agricoli	0,93%
Immobili classificati nel gruppo catastale D, diversi dai D10	0,98%
Aliquota ordinaria (aree edificabili, altri immobili)	0,98%

RIMARCATO che tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative all'IMU devono essere inserite sull'apposito Portale del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze;

RILEVATO CHE tale adempimento consente di attribuire pubblicità costitutiva e, dunque, conferisce efficacia alle medesime deliberazioni, le cui previsioni decorreranno dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

TENUTO CONTO CHE per quanto non specificamente ed espressamente previsto nel Regolamento si rinvia alle norme vigenti inerenti alla "nuova" IMU ed alle altre norme vigenti e compatibili con la nuova imposta, anche con riferimento alla Legge 27 Luglio 2000 n. 212 "Statuto dei diritti del contribuente";

RICHIAMATI l'art. 107 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e l'art. 4 del D.Lgs. 30.03.2001, n. 165, i quali, in attuazione del principio della distinzione tra indirizzo e controllo da un lato, e attuazione e gestione dall'altro, prevedono che:

- gli organi di governo esercitano le funzioni di indirizzo politico-amministrativo, ovvero definiscono gli obiettivi ed i programmi da attuare, adottano gli atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni e verificano la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione degli indirizzi impartiti;
- ai dirigenti spettano i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo. Ad essi è attribuita la responsabilità esclusiva dell'attività amministrativa, della gestione e dei relativi risultati in relazione agli obiettivi dell'ente;

VISTI i pareri richiesti ed espressi sulla suindicata proposta di deliberazione, ai sensi dell'art. 49, primo comma, del D.lgs. 18 luglio 2000, n. 267;

[COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.](#)

documento firmato digitalmente da Leonilde Concilio, FRANCESCA BOGLIONI e stampato il giorno 17/01/2025 da Tonelli Chiara. Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.

RICHIAMATI:

- l'articolo 151 del d.lgs. n. 267/2000, il quale fissa al 31 dicembre dell'esercizio precedente il termine per l'approvazione del bilancio di previsione;
- la delibera del Consiglio Comunale in data odierna di approvazione del Bilancio preventivo triennio 2025-2027;

VISTO il regolamento comunale per l'organizzazione degli uffici;

CON LA SEGUENTE VOTAZIONE, espressa in forma palese per alzata di mano:

Consiglieri presenti n. 12 (dodici) Consiglieri assenti n. 1 (uno) Benedetti Nicoletta del Gruppo "Uniti per Cologne"

Consiglieri votanti n. 10 (dieci)

Voti favorevoli n. 10 (dieci)

Voti contrari n. 0 (zero)

Consiglieri astenuti n. 2 (due) Vezzoli Giuseppe e Marella Roberto Francesco del Gruppo "Uniti per Cologne"

D E L I B E R A

1. **TUTTO** quanto esposto in premessa è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. **DI CONFERMARE** per l'anno 2025, per i motivi espressi in premessa, le aliquote IMU, già applicate nell'anno 2023 e 2024;
3. **DI APPROVARE** il prospetto delle aliquote IMU allegato alla presente come parte integrante, ai sensi dell'art. 1, commi 745-780, della legge n. 160 del 2019;
4. **DI PRENDERE ATTO CHE** le predette aliquote avranno decorrenza dal 1° gennaio 2025;
5. **DI DARE ATTO CHE** la presente deliberazione, con prospetto allegato, sarà inserita e trasmessa nell'apposito Portale del Federalismo Fiscale, con le modalità indicate in premessa, conferendo efficacia alla medesima.

Successivamente,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Stante l'urgenza di provvedere,

CON LA SEGUENTE VOTAZIONE, espressa in forma palese per alzata di mano:

Consiglieri presenti n. 12 (dodici) Consiglieri assenti n. 1 (uno) Benedetti Nicoletta del Gruppo "Uniti per Cologne"

Consiglieri votanti n. 10 (dieci)

Voti favorevoli n. 10 (dieci)

Voti contrari n. 0 (zero)

Consiglieri astenuti n. 2 (due) Vezzoli Giuseppe e Marella Roberto Francesco del Gruppo "Uniti per Cologne"

DELIBERA

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.

documento firmato digitalmente da Leonilde Concilio, FRANCESCA BOGLIONI e stampato il giorno 17/01/2025 da Tonelli Chiara. Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.

DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

Il presente verbale viene letto, confermato e sottoscritto.

il Presidente del Consiglio/Sindaco
Francesca Boglioni

Il Segretario Comunale
Concilio Dott.ssa Leonilde
(atto sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i.)

Ai sensi dell'art. 1, comma 764, della legge n. 160 del 2019, in caso di discordanza tra il presente prospetto e le disposizioni contenute nel regolamento di disciplina dell'imposta prevale quanto stabilito nel prospetto stesso.

Comune oggetto di fusione/incorporazione che applica aliquote differenziate nei preesistenti comuni: NO

Abitazione principale di categoria catastale A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze	0,6%
Assimilazione all'abitazione principale dell'unità immobiliare posseduta da anziani o disabili di cui all'art. 1, comma 741, lett. c), n. 6), della legge n. 160 del 2019	SI
Fabbricati rurali ad uso strumentale (inclusa la categoria catastale D/10)	0,1%
Fabbricati appartenenti al gruppo catastale D (esclusa la categoria catastale D/10)	0,98%
Terreni agricoli	0,93%
Aree fabbricabili	0,98%
Altri fabbricati (fabbricati diversi dall'abitazione principale e dai fabbricati appartenenti al gruppo catastale D)	0,98%

Elenco esenzioni e/o agevolazioni indicate dal comune:

Nessuna esenzione presente.

Precisazioni

Devono intendersi richiamate le esenzioni, le assimilazioni all'abitazione principale, le detrazioni e le agevolazioni previste dalla legge alle condizioni nella stessa stabilite.

Per le fattispecie di cui all'art. 1, commi 747 e 760, della legge n. 160 del 2019, l'imposta è determinata applicando la riduzione di legge sull'aliquota stabilita dal comune per ciascuna fattispecie.

Le pertinenze delle abitazioni principali e degli altri immobili non sono autonomamente assoggettate a tassazione in quanto, sulla base dei criteri civilistici di cui all'art. 817 c.c. e della consolidata giurisprudenza di legittimità in materia, alle stesse si applica il medesimo regime di tassazione degli immobili di cui costituiscono pertinenze.

Le pertinenze dell'abitazione principale, in particolare, ai sensi dell'art. 1, comma 741, lett. b), della legge n. 160 del 2019, devono intendersi “esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo”.

Per contratti di locazione di immobili devono intendersi esclusivamente quelli registrati ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

* Ai fini dell'applicazione dell'aliquota fissata per la fattispecie personalizzata e' necessario che le condizioni selezionate ricorrano cumulativamente



COMUNE DI COLOGNE

PROVINCIA DI BRESCIA

Area Economico Finanziaria
Area Economico Finanziaria

PROPOSTA DI CONSIGLIO N. 43 DEL 22/11/2024

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

OGGETTO: CONFERMA ALIQUOTE IMU - ANNO 2025.

Si esprime parere favorevole di regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art. 49 del T.U. - D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267, in quanto la proposta che precede è conforme alle norme legislative e tecniche che regolamentano la materia.

Note:

Cologne, 09/12/2024

Il Responsabile
CHIARA TONELLI / InfoCert S.p.A.
(parere sottoscritto digitalmente)



COMUNE DI COLOGNE

PROVINCIA DI BRESCIA

Area Economico Finanziaria
Area Economico Finanziaria

PROPOSTA DI CONSIGLIO N. 43 DEL 22/11/2024

OGGETTO: CONFERMA ALIQUOTE IMU - ANNO 2025.

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile ai sensi dell'art. 49 comma 1 del T.U.E.L. – D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267.

ANNO	PRENOTAZIONE IMP/ACC	CAPITOLO	DESCRIZIONE CAPITOLO	IMPORTO

Motivazione:

Cologne, 09/12/2024

Il Reponsabile dell'Area
CHIARA TONELLI / InfoCert S.p.A.
(parere sottoscritto digitalmente)